



Ues

COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/11/2014
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.66 del 11 ottobre 2017

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot.115 del 29/1/2015)
presentata dalla [REDACTED]

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 17,05, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente		X
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dr. Eugenio Alessi, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

[Handwritten signatures]

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediato il 1° dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.: n. [redacted] del 29/1/2015;

Creditore: [redacted];

Oggetto del credito: lavori urgenti di sistemazione del manto di gioco dello Stadio Comunale;

Importo richiesto: € 31.560,88;

VISTA l'attestazione prodotta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, datata 20/07/2016 dalla quale si evince che il credito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto **“non presenta le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità e viene fatto rinvio alla precedente nota prot..n.23875 del 28/04/2015”**;


VISTA la nota prot. 281 del 26/06/2017, a firma di tutti i componenti di questo O.S.L.,
trasmissa a mezzo PEC il 27/06/2017, con la quale, viene comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n.241;

considerato

che entro il termine perentorio di 10 giorni la società [redacted] non ha fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa in riferimento alla sua istanza di ammissione alla massa passiva

rilevato

che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nelle comunicazioni di preavviso di diniego;



Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della deliberazione al richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 17,10

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gargi

Il Segretario Generale

Dr. Eugenio Alessi

Deliberazione n.66 Non ammissione alla massa passiva dell'istanza (prot.115 del 29/1/2015) presentata dalla ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~Il Vice Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessi Eugenio~~

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 13 OTT. 2017, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
Bagheria, li 12 OTT. 2017

~~IL SEGRETARIO GENERALE
Il Vice Segretario Generale
Dott. Alessi Eugenio~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 13 OTT. 2017 al 28 OTT. 2017

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.4, comma VI° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. DPR 378/1993.

Bagheria, li 11 OTT. 2017

~~IL SEGRETARIO GENERALE
Il Vice Segretario Generale
Dott. Alessi Eugenio~~